



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2016)0125

**Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
***II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05419/1/2016 – C8-0140/2016),
- visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco, dal Senato francese, dalla Camera dei deputati italiana e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012²,
- visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012³ e del 19 novembre 2015⁴,
- visto il parere della Commissione (COM(2016)0214),
- vista la sua posizione in prima lettura⁵ sulla proposta della Commissione al Parlamento

¹ GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.

² GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.

³ GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.

⁴ GU C 67 del 20.2.2016, pag. 13.

⁵ Testi approvati del 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

europeo e al Consiglio (COM(2012)0011),

- visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0139/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.